

ALLEGATOB alla Dgr n. 2641 del 29 dicembre 2014

pag. 1/2

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO ED IL COMITATO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE FONTI RELATIVE ALLA TERRAFERMA VENETA.

L'anno duemilaquattordici il giorno del mese di
In Venezia presso la Sezione Attività Culturali e Spettacolo, sono presenti i signori:
, nato a il , domiciliato per la carica a Venezia, il quale interviene nel present atto non in proprio ma in nome e per conto della Regione del Veneto - Dorsoduro 3901 -Venezia - codici fiscale 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo, a ci autorizzato con Deliberazione di Giunta regionale n del; - nato a il e residente in - il quale interviene nel presente atto non per sé ma in
nome e per conto del Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla terraferma veneta con sede a in via n C.F nella sua qualifica di
VISTA
-la L.R. 15.01.1985, n. 9; -la Deliberazione di Giunta regionale n del
PREMESSO

- TREMESSO
- che la storia, la cultura e la civiltà del Veneto sono temi che la Regione del Veneto ha sempre considerato fondamentali sia per la crescita culturale dei cittadini veneti, sia per realizzare le attività di tutela, valorizzazione e diffusione anche nel mondo della cultura del Veneto e di Venezia;
- che la Regione del Veneto promuove iniziative editoriali riguardanti la storia, la cultura e la civiltà di Venezia e del Veneto;
- che ai summenzionati fini la Regione del Veneto per l'anno 2014 intende avvalersi dell'attività qualificata del Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla terraferma veneta;

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto

Il Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla terraferma veneta si impegna a pubblicare il volume "Chronicon Bellunense (1386-1422)", narrazione legata alle cronache venete medievali, in numero di 600 copie, riservandone n. 250 alla Regione del Veneto.

ART. 2 - Modalità di attuazione

Per la realizzazione dell'attività di cui al precedente articolo 1, il Comitato si fa carico di ogni incombenza, assicurando la consegna della pubblicazione entro il 31.12.2015, salvo proroga solo nel caso di gravi ritardi motivati, che dovranno essere tempestivamente comunicati alla competente Sezione regionale. Il comitato si impegna altresì, entro la medesima scadenza, a fornire alla Regione del Veneto le 250 copie del volume di spettanza regionale per la successiva distribuzione ai fini di pubblica utilità ad enti ed Istituzioni del territorio regionale. I rapporti operativi ed economici relativi alla pubblicazione di cui all'Art. 1 con ricercatori ed altri soggetti non faranno in alcun caso capo alla Regione del Veneto e ai suoi uffici.

ART. 3 - Finanziamento regionale

Per la realizzazione dell'attività di cui all'articolo 1 la Regione del Veneto riconosce al Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla terraferma veneta, per l'anno 2014, un contributo pari ad € 10000,00, comprensivo di ogni onere.

ART. 4 - Modalità di Pagamento

Il finanziamento di cui al precedente articolo viene liquidato a conclusione del progetto, in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre 2016, a seguito di presentazione entro il 31.12.2015 della relazione sull'attività svolta comprensiva dell'attestazione circa la conformità tra il progetto concordato e quello effettivamente realizzato e della documentazione contabile relativa all'attività attività realizzata, nonché della consegna alla Regione del Veneto delle copie del volume di propria spettanza. Qualora l'attività concordata rientri in una programmazione generale per la quale il Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla terraferma veneta ottiene contributi ai sensi di altre leggi regionali, la rendicontazione dovrà riportare gli importi dei contributi ottenuti e le iniziative cui afferiscono, evidenziando che non vengono cumulati più contributi regionali per la medesima iniziativa.

ART. 5 - Durata della Convenzione

La presente convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2015. La convenzione può cessare la sua validità prima della conclusione nel caso di intervenuta modifica della legge di riferimento, per essere rideterminata secondo la nuova normativa. La convenzione potrà essere rinnovata previo accordo formale tra le parti.

ART. 6 - Comunicazione

La partecipazione della Regione dovrà essere evidenziata in tutto il materiale realizzato e in ogni forma di comunicazione relativi alle attività oggetto della presente convenzione. Le indicazioni relative alla comunicazione, fornite dalla Sezione Attività culturali e Spettacolo secondo le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione, dovranno essere rigorosamente osservate dal Comitato pena il non riconoscimento del finanziamento.

ART. 7 - Norme finali

Le parti, di comune accordo, stabiliscono di richiedere la registrazione del presente atto soltanto in caso d'uso; l'eventuale registrazione sarà a carico del richiedente.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alla normativa regionale e alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il presente atto, composto da sette articoli, viene letto articolo per articolo e sottoscritto.